



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 166 del 24/10/2024

OGGETTO

Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (Enti con meno di 50 dipendenti) ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, Sezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale".

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Sindaco	Si	
Landi Domenico	Vice Sindaco	Si	
Parziale Gianna	Assessore		Si
Labate Raffaele	Assessore	Si	
Guancia Antonio	Assessore	Si	
Scioscia Fabiola	Assessore	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che: *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

3) Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;

5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;

6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, c. 1, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

RILEVATO che:

- con deliberazione del 30.04.2024 n. 18, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026 ed il relativo Programma Triennale del fabbisogno del personale 2024.2026, e l’elenco annuale delle assunzioni 2024;

- con deliberazione del 30.04.2024 n.19, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23.05.2024 è stato approvato il PIAO 2024 – 2026, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01.07.2024;

TENUTO CONTO che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all’art. 7, c. 1, del che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato*

sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

- all’art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;*

RILEVATO CHE si è reso necessario aggiornare la sezione 3.3 Piano del Fabbisogno del Personale, prevista nel PIAO 2024.2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2024 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2024, al fine di prevedere n. 1 verticalizzazione tra le aree di personale interno, da Istruttore a Funzionario ed Elevata Qualificazione nell’area di Vigilanza con contestuale presa d’atto delle dimissioni dell’unità di Funzionario di Vigilanza che hanno comportato una riduzione dei costi complessivi di spesa per le assunzioni per l’annualità 2024 e precisamente da complessivi € 84.579,94 a complessivi € 82.692,74;

VISTO il D. Lgs. n. 267/20000, s. m. i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore AA.GG. e dal Responsabile del Settore Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti verbale n. 4 del 24.10.2024 - prot. n. 26397 del 24.10.2024;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1) **di aggiornare** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024.2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23.05.2024, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01.07.2024, nella Sezione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” come di seguito riportato:

- n. 1 Progressione Verticale tra le aree da Istruttore a Funzionario nell’area di Vigilanza, entro il 31.12.2024, per un costo di € 1.978,42;

- n. 1 riduzione del costo dell’assunzione di n. 1 Funzionario di Vigilanza (ex cat. D1), a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 92, comma 1, TUEL), non più fino al 31.12.2024, ma dal 22.07.2024 al 20.10.2024, per un risparmio di spesa di € 3.865,61;

2) **di dare atto** che, con la presente modifica ed integrazione del PIAO 2024 – 2026, il ricalcolo della spesa totale da sostenere per le assunzioni previste nel triennio 2024 – 2026 comporta dei costi inferiori rispetto a quelli previsti ed approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 23/05/2024 e successiva modifica approvata con Delibera di Giunta Comunale N. 109 del 01.07.2024, così come certificato con nota a firma del Responsabile del VI Settore e del Responsabile del Settore Finanziario, passando da un costo complessivo di € 84.579,94 ad un costo complessivo di € 82.692,74;

3) **di dare mandato** al Responsabile del Servizio personale congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

4) **di dare mandato** al Servizio Personale di provvedere alla trasmissione dell’aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024.2026, come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell’art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;

Di dichiarare, con votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4. Tuel

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28/10/2024

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/10/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 24/10/2024

Il Responsabile del Settore
f.to Valter Sergio Ventola

VISTO DI Regolarità contabile

Data 24/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 28/10/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio

Atripalda, 22.10.2024

Al Revisore Unico
Dott. Carmine DI NARDO
Pec: fiscale3000@pec.it
Mail: carmine@studiocarminedinardo.it

I profili professionali ritenuti strategici per le esigenze gestionali dei Servizi comunali, in relazione agli obiettivi programmatici ed azioni che l'Amministrazione intende perseguire, sono di seguito indicati con specifica dei relativi costi:

- **Integrazioni orarie** per dipendenti a tempo indeterminato e part-time sono così previste:
 - Integrazione Oraria n. 1 Messo comunale per 3 ore settimanali dal 15.05.2024, € **1.826,48**;
 - Integrazione n. 2 Istruttori di Vigilanza per 12 ore settimanali cadauno dal 15.05.2024, € **19.324,45**;
 - Integrazione n. 1 Istruttore informatico per 9 ore settimanali dal 15.05.2024 € **6.956,46**.
 - Trasformazione di n. 2 contratti a tempo indeterminato da part-time a full time da 30 ore settimanali a 36 ore dal 15.07.2024 € **7.081,43**

- **Assunzioni n. 9:**
 - Assunzione prevista per il 2024 per n. 1 Istruttore di Vigilanza (ex C1) a tempo indeterminato e full time a far data dal 15.07.2024, costo previsto € **10.622,15**
 - Assunzione prevista per il 2024 per n. 2 Istruttori di Vigilanza (ex C1) a tempo indeterminato e part-time al 50%, a far data dal 15.07.2024, costo previsto € **10.622,15**;
 - Assunzione prevista per il 2024 per n. 1 Operatore Esperto (ex B3) a tempo indeterminato e al 100% del tempo pieno, a far data dal 01.09.2024, costo previsto € **8.363,33**;
 - Comando a 18 ore settimanali di n. 1 operatore Esperto dal 15.07.2024 costo previsto € **5.137,14**
 - Assunzione prevista per il 2024 per n. 1 Funzionario Tecnico (ex D1) a tempo indeterminato e al 100% del tempo pieno, etero finanziata con il Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la Coesione 2021 – 2027 (CAPCOE), Priorità 1, Azione 1.1.2. Assunzione di personale a tempo indeterminate, costo pari a zero fino al 31.12.2029;
 - Assunzione prevista per il 2024 per n. 1 Funzionario Tecnico (ex cat. D1) a tempo determinato e part-time per 3 ore settimanali (scavalco di eccedenza), dal 01.04.2024 e per tutto il 2024, costo previsto € **3.159,57**;



— Assunzione prevista per il 2024 per n. 1 Funzionario di Vigilanza (ex cat. D1) a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 92 comma 1 del d.lgs 267/2000), dal 22.07.2024 al 20.10.2024, Costo previsto € **1.897,17**;

— Assunzione a tempo determinato per n. 1 Istruttore Amministrativo (ex cat. C1 per Staff Sindaco) a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 90 del TUEL), dal 15.07.2024, costo previsto € **4.902,52**

• **Progressioni verticali n. 2:**

— Verticalizzazione di n. 1 personale interno in servizio, da Operatore ad Operatore Esperto, costo previsto € **821,48**.

— Verticalizzazione di n. 1 personale interno in servizio, dall'area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, costo previsto € **1.978,42**.

NUOVE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO 2024/2026:

1) ANNO 2024:

<i>ord.</i>	<i>N.</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Settore</i>	<i>Servizio</i>	<i>CCNL Applicato</i>	<i>Full Time/Part</i>	<i>Costo</i>
1		AGENTE POLIZIA LOCALE (ex C1)	III Vigilanza	Polizia Municipale	16.11.2022	100%	10.622,15
2		AGENTE POLIZIA LOCALE (ex C1)	III Vigilanza	Polizia Municipale	16.11.2022	50%	5.311,07
3		OPERATORE ESPERTO (ex B3)	VI Settore Affari generali e Gestione Risorse Umane	Biblioteca	16.11.2022	100%	8.363,33
4		FUNZIONARIO TECNICO (ex D1)	II Lavori Pubblici e Manutenzione	Lavori Pubblici	16.11.2022	100%	0
5		FUNZIONARIO TECNICO (ex D1)	II Lavori Pubblici e Manutenzione	Lavori Pubblici	16.11.2022	8,33% (3 ore settimanali)	3.159,57
6		AGENTE POLIZIA LOCALE (ex C1)	III Vigilanza	Polizia Municipale	16.11.2022	50%	5.311,07
7		FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE (ex D1)	III Vigilanza	Polizia Municipale	16.11.2022	50% (18 ore settimanali)	1.897,17
8		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (ex C1)	Staff Sindaco	Staff Sindaco	16.11.2022	50%	4.902,52
9		OPERATORE ESPERTO (ex B4)	I SETTORE	Finanziario	16.11.2022	50%	5.137,14
							44.704,02

Costo totale assunzioni: 44.704,02 €

Costo totale assunzioni + progressioni verticali + integrazioni orarie: 82.692,74 €



2) ANNO 2025:

— Assunzione Istruttore di Vigilanza (ex C1), a tempo indeterminato e pieno, costo previsto €
23.174,66.

3) ANNO 2026:

Non si prevedono, per il momento, assunzioni nel 2026.


Il Responsabile del VI Settore

Geom. Valter S. Ventola



Il Responsabile Finanziario

dott. Paolo De Giuseppe



Calcolo del limite di spesa per assunzioni 2024

DM 17,03,2020

(aggiornata al Rendiconto 2023)

		ANNO	
ANNO		2024	
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2023	10.413	f
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale al netto IRAP - ANNO 2018	2018	1.622.200,28 €	
Spesa di personale al netto IRAP -(dati Rendiconto 2023)	2023	1.390.838,67 €	
	2021	13.575.376,23 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (per 2023 dati rendiconto)	2022	13.474.421,47 €	
	2023	10.920.321,74 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2023 Rerendiconto)	(per	12.656.706,48 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (2023)	2023	2.928.750,03 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio (2021-2023) al netto del FCDE (2023)		9.727.956,45 €	
RAPPORTO EFFETTIVO tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		14,30%
VALORE SOGLIA del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		27,00%
VALORE SOGLIA MASSIMO del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		31,00%
Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))	(c)	1.235.709,57 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		22,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2	(d)	356.884,06 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	356.884,06 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	1.747.722,73 €	
Resti assunzionali disponibili (FACOLTA ASSUNZIONALI) (art. 5, c. 2) (v. tab. resti assunzionale)	(g)	181.083,85 €	
Incremento della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	356.884,06 €	
VALORE limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tab. 2	(h)	356.884,06 €	
VALORE SOGLIA: Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno (art. 3, comma 2 DM	2024	1.747.722,73 €	

Atripalda, 16 maggio 2024

Il Responsabile Finanziario
f.to dott. Paolo De Giuseppe

NOTA BENE:

- Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.
- Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.
- Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).
- (f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).
- Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Attestazione sull'equilibrio pluriennale del Bilancio di previsione 2024 - 2026.

Il sottoscritto dott. Paolo De Giuseppe, Responsabile finanziario del Comune di Atripalda (AV), giusto Decreto Sindacale n. 12 del 12.06.2024,

visto


- il bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2024;
- il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01.07.2024;

rilevato

- altresì, che con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo 2024 - 2026 risulta garantito il permanere degli equilibri generali di bilancio per il triennio considerato;

richiamato

- l'art.33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli



oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

rilevato

- che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

vista

- la deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 23.05.2024 è stato approvato il PIAO 2024 - 2026, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01.07.2024, unitamente agli allegati, sulla quale l'organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole;

considerato

- che in data 16.05.2024 è stato effettuato il calcolo del limite di spesa per assunzioni dell'anno 2024, nel rispetto del D.M. 17.03.2020;

rilevato

- che dal piano del fabbisogno di personale 2024 - 2026, la spesa di personale è stata prevista nel bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2024;

rilevato

- che dalla documentazione già esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2024 - 2026 conserva l'equilibrio pluriennale;


Tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019;

CONFERMA


il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024 - 2026 del Comune di Atripalda, a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024 - 2026, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 23.05.2024 è stato approvato il PIAO 2024 - 2026, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01.07.2024, sulla quale l'organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole.

Atripalda, 22.10.2024

Il Responsabile Finanziario
Dott. Paolo De Giuseppe



COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO MODIFICA PIAO 2024 – 2026
AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DIPERSONALE**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. CARMINE DI NARDO



Comune di Atripalda

Verbale n. 04 del 24 ottobre 2024

Parere su proposta di delibera Giunta Comunale modifica Piao 2024 – 2026 – aggiornamento sottosezione 3.3 programmazione fabbisogno del personale.

Il sottoscritto dott. Carmine Di Nardo, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.09.2024,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 0026341 del 23/10/2024, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 22/10/2024 avente ad oggetto: *“Aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti) ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 Sezione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”;*

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 23/05/2024, con la quale si è provveduto ad approvare il PIAO 2024/2026;

Considerato che

il PIAO ha assorbito e recepito tra l’altro il Piano triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato altresì

la documentazione relativa a detto procedimento;

visto

- Il DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- che il Comune di Atripalda, ha necessità di aggiornare la sezione relativa alla programmazione delle assunzioni, prevista nel PIAO 2024 – 2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 79 del 23/05/2024, al fine di prevedere la progressione tra le aree (progressione verticale) di n. 1 unità dall’area degli istruttori a quella dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex cat. D), da



destinare al settore vigilanza; nello specifico viene aggiornata la sezione 3.3 del Piano del Fabbisogno del Personale. L'aggiornamento prevede n. 01 verticalizzazioni tra le aree di personale interno, da Istruttore a Funzionario ed Elevata Qualificazione. Essa comporterà una riduzione dei costi complessivi di spesa per le assunzioni per l'annualità 2024 e precisamente da complessivi € 84.579,94 a complessivi € 82.692,74;

- che la fattispecie in esame rientra nella normativa in deroga prevista dall'art. 13 del CCNL 16.11.2022 comparto Enti Locali;
- che con la presente modifica ed integrazione del PIAO 2024 – 2026, il ricalcolo della spesa totale da sostenere per le assunzioni previste nel triennio 2024 - 2026, comporta dei costi inferiori rispetto a quelli previsti ed approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 23/05/2024 e successiva modifica approvata con Delibera di Giunta Comunale N. 109 del 01.07.2024 così come certificato con nota a firma del Responsabile del VI Settore e del Responsabile del Settore Finanziario del 22.10.2024, passando da un costo complessivo di € 84.579,94 ad un costo complessivo di € 82.692,74;
- che l'incremento di spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, connesso con la predetta progressione tra le aree è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa, così come verificato dal Responsabile del Settore Finanziario;

rilevato che

come attestato, in data 22/10/2024, dal Responsabile finanziario, è rispettato, l'obbligo di compatibilità con i vincoli di spesa e di sostenibilità finanziaria fissati dalla vigente normativa nonché il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio 2024-2026;

considerato

che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

richiamate

le deliberazioni di G.C. n. 79 del 23/05/2024 e n. 109 del 01.07.2024, con la quale si è provveduto ad approvare il PIAO 2024/2026 e la successiva modifica, e sulla quale, l'organo di revisione pro-tempore, ha espresso parere favorevole;

preso atto

della necessità, da parte del Comune di Atripalda, di procedere alla revisione del "*Piao 2024 – 2026 – sottosezione 3.3 – programmazione fabbisogno del personale*", in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

atteso che

il revisore deve esprimersi, sulla base della documentazione fornita dagli uffici competenti a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla sola sottosezione 3.3 del citato PIAO, ossia sulla programmazione del fabbisogno di personale;



viste/a

- tutte le delibere/atti in materia di organizzazione del personale dell'ente;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 22.10.2024 avente ad oggetto: *"Aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti) ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 Sezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"*, del Comune di Atripalda;

visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi degli articoli 49 - comma 1 e 147 bis, del d.lgs. n. 267/2000,

il Revisore, per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,



esprime

parere favorevole, alla proposta di deliberazione della G.C. n. 170 del 22.10.2024 avente ad oggetto: *"Aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti) ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 Sezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"*, del Comune di Atripalda, in merito, per quanto di competenza, alla sola sottosezione 3.3 del PIAO, ossia sulla programmazione del fabbisogno di personale.

Atripalda, li 24/10/2024

Il Revisore Unico

dott. Carmine Di Nardo



COMUNE DI ATRIPALDA (Provincia di Avellino)

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

n.b.: la Sezione 3 del PIAO, secondo lo schema proposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2022, prevede che siano implementate, prima del PTFP, la Sottosezione 3.1 (Struttura organizzativa) e la Sottosezione 3.2 (Organizzazione del lavoro agile), la cui definizione è rimessa all'ente.

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione); - articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2023 – unità in servizio:

n.b.: il riferimento è sempre alla situazione al 31.12 dell'anno precedente il triennio oggetto di programmazione

TOTALE: n. 42 unità di personale

di cui:

n. 39 a tempo indeterminato

n. 3 a tempo determinato

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. 11 cat. D

così articolate:

n. 1 con profilo di EQ Finanziario Posizione organizzativa

n. 1 con profilo di EQ Affari Generali Posizione organizzativa

n. 2 con profilo di EQ Tecnico Posizione organizzativa

n. 1 con profilo di EQ Tributi Posizione organizzativa

n. 4 con profilo di Funzionario amministrativo

n. 2 con profilo di Funzionario Tecnico

n. 21 cat. C

così articolate:

n. 4 con profilo di Istruttore amministrativo

n. 4 con profilo di Istruttore tecnico

n. 1 con profilo di Istruttore finanziario

n. 2 con profilo di Istruttore tributi

n. 10 con profilo di Istruttore Polizia Locale

n. 7 cat. B

così articolate:

n. 1 con profilo di Operatore Esperto Messo Comunale

n. 1 con profilo di Operatore Esperto Autista Scuolabus

n. 1 con profilo di Operatore Esperto Centralinista

n. 1 con profilo di Operatore Esperto Ragioneria

n. 1 con profilo di Operatore Esperto Operaio/Custode ville e giardini

n. 2 con profilo di Operatore Esperto amministrativo

n. 3 cat. A

così articolate:

n. 1 Operatore tecnico

n. 2 Operatore amministrativo

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.398.786,67

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
2.516.555,00	2.438.924,00	2.240.881,00	2.398.786,67

RILEVATO che la spesa per il personale dall'ultimo conto di gestione approvato del 2022 è pari ad € 1.324.545,38.

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE

Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Dati da consuntivi approvati	€ 13.779.428,27	€ 13.575.376,23	€ 13.474.421,47

FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2022	€ 4.280.815,158
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 9.328.926,84

DATO atto che il comune di Atripalda come da comunicazione del Responsabile del Servizio Affari Generali ha n. 10.413 abitanti alla data del 31/12/2023;

Rilevato che:

- sulla base della **Tabella 1** dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia massimo per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti rispetto alle entrate correnti è pari al **27% (A)**;
- sulla base della **Tabella 2** dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare annualmente il valore, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, del 19% (per il 2022), del 21 % (per il 2023), del 22% (per il 2024) (B);
- sulla base della **Tabella 3** dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti deve essere inferiore a 31%;

Verificato che, per questo comune, il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (*tabella 1*) è il seguente:

$$\frac{1.324.545,38}{9.328.926} = 14,20\%$$

(rapporto spesa personale 2022
/media entrate correnti ultimi 3 rendiconti approvati al netto del FCDE)

DATO ATTO che

- il rapporto tra la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati e la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto 2022 di questo Ente è pari al **14,20 % e** dunque inferiore al valore soglia di 27% della tabella 1;
- che tale valore è anche inferiore al valore soglia intermedio del 31% individuato dalla tabella 3 dell'art. 6 co. 1 del citato decreto;
- l'Ente si colloca nella seguente fascia: *Fascia 1 Ente virtuoso*;

CONSIDERATO, pertanto, che per i comuni virtuosi come il comune di Atripalda:

l'incremento teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

€ 1.194.264,87

ossia
€ 9.328.926,84 * 27% - € 1.324.545,38

(Media entrate al netto FCDE * percentuale tabella 1) – Spese di personale ultimo rendiconto approvato (2022)

Ma in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale:

€ 356.884

ossia
€ 1.622.200,28 * 22%

Spesa di personale del 2018 (risultante da rendiconto 2018) * percentuale tabella 2

In ogni caso la spesa deve essere contenuta entro il minor limite, per cui se con gli incrementi della tabella 2 la spesa supera il valore della tabella 1, si applica quest'ultimo. Pertanto, l'incremento teorico effettivo e possibile per nuove assunzioni è pari ad € 1.681.429,44 .

RICHIAMATE le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2024-2026, su cessazioni di personale 2024-2026:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d. l. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

DATO atto che per il comune di Atripalda il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d. l. 31/05/2010 riferito all’anno 2009 è pari ad **€ 15.968,84**;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “*Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*”;

VISTA la legge del 7 agosto 2016, n. 160, entrata in vigore dal 21/8/2016, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, che ha introdotto all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: “*Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

Visto il recente orientamento della Corte dei conti, espresso tra le tante, con delibera della sez. Lazio del 10/10/2018 per mezzo della quale

- “*l’art. 110, comma 1, del TUEL, norma di carattere speciale per gli Enti locali, ammette l’assunzione con incarichi a contratto e, cioè, con incarichi a tempo determinato con funzioni dirigenziali, o a queste in parte equiparabili per il carattere di preposizione a uffici o servizi o per la specifica di alta specializzazione dell’incaricato secondo i canoni della fiduciarità oggettiva di cui si è detto. Tuttavia, per la sola qualifica dirigenziale prevede espressamente la fissazione di un tetto assunzionale, pari al 30% dei posti di dirigente in organico*” mentre il personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative di uffici o servizi ovvero di alta specializzazione, deve essere considerato nei limiti dei tetti fissati per l’assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato, nel cui ambito sono comprese le figure non dirigenziali.

Nel rispetto di detto tetto complessivo, è rimesso all'Ente locale, nell'ambito del proprio Regolamento di organizzazione, il contemperamento e la ripartizione del personale in conformità alle proprie esigenze interne, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta a livello costituzionale.

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

DATO ATTO che le assunzioni del personale in staff di cui all'art. 90 del TUEL rientrano tra le assunzioni a tempo determinato (cfr. Sez. Contr. Lombardia, par. 292/2015), e pertanto anche queste sono soggette all'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in materia rispetto del limite di spesa del personale flessibile;

D) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

DATO ATTO che è in programma procedura selettiva finalizzata all'assunzione di n. 3 unità a tempo determinato, così dettagliate:

- n. 1 Funzionario Tecnico (ex cat. D1) a tempo determinato e part-time per 3 ore settimanali (scavalco di eccedenza), dal 01.04.2024 e per tutto il 2024, costo previsto € **3.159,57**;
- n. 1 Funzionario di Vigilanza (ex D1), a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 92, comma 1 del TUEL), dal 22.07.2024 al 20.10.2024, costo previsto € **1.897,17**;
- n. 1 Istruttore Amministrativo (ex cat. C1 per Staff Sindaco) a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 90 del TUEL), dal 01.07.2024, costo previsto € **4.902,52**.

E) VERIFICA DELL'ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE

DATO ATTO che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con esito negativo.

F) VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME RILEVANTI AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d. l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge

23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- L'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale; il Comune di Atripalda non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

G) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024: n. 3 cessazioni, così dettagliate:

- n. 1 area Funzionari (ex categoria D, profilo economico D7) a fare data dal 01.07.2024;
- n. 1 area Istruttori (ex categoria C, profilo economico C5) a fare data dal 01.06.2024;
- n. 1 area Operatori (ex categoria A, profilo economico A5) a fare data dal 01.06.2024;

ANNO 2025: n. 4 cessazioni, così dettagliate:

- n. 1 area Istruttori (ex categoria C, profilo economico C4) a fare data dal 01.06.2025;
- n. 1 area Istruttori (ex categoria C, profilo economico C5) a fare data dal 01.06.2025;
- n. 1 area Istruttori (ex categoria C, profilo economico C5) a fare data dal 01.06.2025;
- n. 1 area Operatori Esperti (ex categoria B, profilo economico A5) a fare data dal 01.06.2025;

ANNO 2026: n. 2 cessazioni, così dettagliata:

- n. 1 area Operatori Esperti (ex categoria A, profilo economico A5) a fare data dal 01.09.2026;
- n. 1 area Operatori Esperti (ex categoria A, profilo economico A5) a fare data dal 01.12.2026;

H) TRASFORMAZIONE RAPPORTI DA PART TIME A FULL TIME

- n. 2 trasformazioni di contratti di lavoro a tempo indeterminato da part-time a full-time da 30 a 36 ore settimanali, a fare data dal 15.07.2024, costo previsto € **7.081,43**

I) PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI

ANNO 2024: n1 Verticalizzazione di personale interno da Operatore ad Operatore Esperto, costo previsto € **821,48**;

ANNO 2024: n1 Verticalizzazione di personale interno da Istruttore a Funzionario, costo previsto € **1.978,42**;

J) ASSUNZIONI

ANNO 2024: n. 9 assunzioni previste, così dettagliate:

- n. 1 Istruttore di Vigilanza (ex C1) a tempo indeterminato e full time, a far data dal 15.07.2024, costo previsto € **10.622,15**;
- n. 2 Istruttori di Vigilanza (ex C1) a tempo indeterminato e part- time al 50%, a far data dal 15.07.2024, costo previsto € **10.622,15**;

- n. 1 Operatore Esperto (ex B3), a tempo indeterminato e al 100% del tempo pieno, a far data dal 01.09.2024, costo previsto € **8.363,33**;
- n. 1 Operatore Esperto , comando a 18 ore settimanali, a far data dal 15.07.2024, costo previsto € **5.137,14**;
- n. 1 Funzionario Tecnico (ex D1), a tempo indeterminato e al 100% del tempo pieno, etero finanziata con il Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la Coesione 2021 – 2027 (CAPCOE), Priorità 1, Azione 1.1.2. Assunzione di personale a tempo indeterminate, costo pari a zero fino al 31.12.2029;
- n. 1 Funzionario Tecnico (ex D1), a tempo determinato e part-time per 3 ore settimanali (scavalco di eccedenza), dal 01.04.2024 e per tutto il 2024, costo previsto € **3.159,57**;
- n. 1 Funzionario di Vigilanza (ex D1), a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 92, comma 1 del TUEL), dal 22.07.2024 al 20.10.2024, costo previsto € **1.897,17**;
- n. 1 Istruttore amministrativo (ex C1), a tempo determinato e part-time per 18 ore settimanali (art. 90 del TUEL- staff sindaco-), dal 15.07.2024, costo previsto € **4.902,52**.

Costo totale nuove assunzioni nel 2024 € **44.704,03**

ANNO 2025:

- n. 1 Istruttore di Vigilanza (ex C1), a tempo indeterminato e pieno, costo previsto € **23.174,66**.

ANNO 2026:

- nessuna

M) CERTIFICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d. l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 4 del 24/10/2024 - acquisito al prot. n. 26397 del 24/10/2024.

